

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI TRACCIATO DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-LECCE NEL TRATTO COMPRESO TRA BARI CENTRALE E BARI TORRE A MARE, FACENTE PARTE DEL RIASSETTO DEL NODO DI BARI, NELL'AMBITO DELLE OPERE RELATIVE ALLA TRATTA FERROVIARIA NAPOLI-BARI DI CUI AL DECRETO LEGGE 133/2014 CONVERTITO IN LEGGE 164/2014 C.D. "SBLOCCA ITALIA". CIG: 6049713D16 - CUP: J11C09000000009- PA-1249

COMUNICAZIONE N. 2 DEL 30 MARZO 2015

In riferimento al Bando di gara per l'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari-Lecce nel tratto compreso tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, facente parte del riassetto del nodo di Bari, nell'ambito delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui al Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. "Sblocca Italia" - CIG: 6049713D16 - CUP: J11C09000000009- PA-1249, pubblicato in data 25 febbraio 2015 sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S. 39- doc. n. 067464 e sulla G.U.R.I. - V^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 24 – codice redazionale n. T-15BFM2883, per estratto, sui quotidiani nazionali "La Stampa" e "La Repubblica" e sui quotidiani a diffusione locale "Corriere del mezzogiorno- ed. Bari" e "Il Nuovo quotidiano di Puglia" in data 27 febbraio 2015 nonché sul sito Internet: <http://www.gare.italferr.it/>, il 3 marzo 2015, in tema di "costi per la sicurezza aziendale" si comunica che:

il Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, con la sentenza n.1 del 20 marzo 2015 ha affermato il seguente principio di diritto: ***"nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara"***.

Pertanto il **Bando Integrale di Gara** è così modificato:

Al punto **9.2. BUSTA B (Offerta Economica)**

(omissis)

anziché

In sede di formulazione dell'offerta il concorrente deve tener conto dei costi per la sicurezza aziendali e deve rispettare i costi unitari per la manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello).

In caso di assoggettamento dell'offerta a verifica di congruità del prezzo ai termini ed alle condizioni di cui al punto 15 del presente Bando, il concorrente deve indicare gli oneri per la sicurezza aziendali (costi per la

sicurezza aziendali diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati dalla Stazione Appaltante al punto 3.3 alla voce “Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso”), ove non li abbia già indicati, in assenza di un obbligo in tal senso, in sede di offerta.

Qualora il concorrente, senza esservi tenuto, indichi tali oneri già all’atto della offerta, la valutazione di merito circa la adeguatezza dell’importo indicato avrà luogo in sede di (eventuale) verifica di congruità dell’importo complessivo dell’appalto; non è di per sé motivo di esclusione l’inadeguatezza dell’importo suddetto ove il prezzo complessivamente offerto, ad esito della verifica di congruità, risulti non anomalo (fermo restando l’obbligo per l’appaltatore di sostenere i costi relativi alla sicurezza effettivamente necessari, a prescindere dall’importo indicato nello schema di offerta)

leggasi:

Il Concorrente deve indicare in offerta gli oneri per la sicurezza aziendali (costi per la sicurezza aziendali diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati dalla Stazione Appaltante al punto 3.3 alla voce “Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso”).

La valutazione di merito circa la adeguatezza dell’importo indicato avrà luogo in sede di (eventuale) verifica di congruità dell’importo complessivo dell’appalto; non è di per sé motivo di esclusione l’inadeguatezza dell’importo suddetto ove il prezzo complessivamente offerto, ad esito della verifica di congruità, risulti non anomalo (fermo restando l’obbligo per l’appaltatore di sostenere i costi relativi alla sicurezza effettivamente necessari, a prescindere dall’importo indicato nello schema di offerta).

In sede di formulazione dell’offerta il Concorrente deve tener conto dei costi per la sicurezza aziendali e deve rispettare i costi unitari per la manodopera (determinati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello).

Al punto **10. Cause di esclusione:**

anziché

Costituiscono motivo di esclusione immediata quelle irregolarità essenziali che non possono essere sanate ai sensi degli articoli 38 co. 2 bis e 46 co.1-ter del D.lgs. 163/2006 senza alterare il contenuto dell’offerta, la certezza in ordine alla sua provenienza, il principio di segretezza e di par condicio tra i concorrenti, qual a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancanza

dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando (la cui sussistenza è richiesta a pena di esclusione sin dal momento della presentazione della domanda/offerta); la mancata costituzione della cauzione provvisoria; la mancata sigillatura del plico contenente l'offerta; la mancata indicazione del prezzo, globale o parziale; il mancato utilizzo dello schema di offerta di cui all'Allegato 4 al presente Bando di gara; il mancato pagamento, nel termine fissato, del contributo di cui al punto 9.1./ del presente Bando (in forza delle indicazioni fornite in materia dalla ANAC).

Il "soccorso istruttorio" incontra, infatti, un limite insuperabile nella necessità di assicurare la certezza, segretezza e non modificabilità dell'offerta e la par condicio tra i concorrenti.

leggasi:

Costituiscono motivo di esclusione immediata quelle irregolarità essenziali che non possono essere sanate ai sensi degli articoli 38 co. 2 bis e 46 co.1-ter del D.lgs. 163/2006 senza alterare il contenuto dell'offerta, la certezza in ordine alla sua provenienza, il principio di segretezza e di par condicio tra i concorrenti, qual a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancanza dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando (la cui sussistenza è richiesta a pena di esclusione sin dal momento della presentazione della domanda/offerta); la mancata costituzione della cauzione provvisoria; la mancata sigillatura del plico contenente l'offerta; la mancata indicazione del prezzo, globale o parziale; il mancato utilizzo dello schema di offerta di cui all'Allegato 4 al presente Bando di gara; il mancato pagamento, nel termine fissato, del contributo di cui al punto 9.1./ del presente Bando (in forza delle indicazioni fornite in materia dalla ANAC); la mancata indicazione in offerta degli oneri per la sicurezza aziendali.

Il "soccorso istruttorio" incontra, infatti, un limite insuperabile nella necessità di assicurare la certezza, segretezza e non modificabilità dell'offerta e la par condicio tra i concorrenti.

Alla presente **COMUNICAZIONE N. 2** si allega lo **Schema di offerta** contenente la "*Lista delle categorie di lavorazioni, servizi e forniture previste per l'esecuzione dei lavori a corpo e a misura*", aggiornato con la previsione dei "***costi per la sicurezza aziendale***", da utilizzare per la formulazione dell'offerta, **che annulla e sostituisce** lo Schema già reso disponibile sul sito internet <http://www.gare.italferr.it> - PA-1249_SCHEMA-DI-OFFERTA-AGGIORNATO.pdf.

L'Amministratore Delegato

Ing. Matteo TRIGLIA